

Art. 1

Oggetto

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente Bando (di seguito anche Disposizioni comuni), si prevede un contributo sulle spese relative all'attività progettuale per lo svolgimento, da parte dei soggetti attuatori, di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, destinati a rispondere alle emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'emergenza Covid-19.
2. L'importo complessivo a disposizione del presente intervento ammonta a Euro 400.000,00.-.

Art. 2

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale:
 - a) Domanda di contributo, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - b) Relazione illustrativa del progetto;
 - c) Piano finanziario di progetto;
 - d) Scheda di adesione degli eventuali partner;
 - e) Informativa privacy sottoscritta per la presa visione.

Art. 3

Avvio e conclusione delle attività

1. L'attività oggetto di finanziamento può essere avviata dall' **1 agosto 2021**, deve avere una durata non inferiore a **6 (sei) mesi** e deve essere conclusa in ogni caso entro e non oltre il **30 giugno 2022**.
2. Nel caso in cui le attività siano state avviate prima dell'approvazione della graduatoria di merito, ma non risultino collocate in posizione utile per la concessione del contributo, tutte le spese sostenute restano a carico del soggetto richiedente.
3. Il soggetto attuatore comunica la data di inizio delle attività progettuali al **Servizio competente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di avvio**, unitamente agli estremi identificativi del conto corrente sul quale effettuare i movimenti finanziari riguardanti le attività oggetto di contributo.
4. Qualora alla data del 30 giugno 2022 l'attività prevista non sia interamente conclusa, il Servizio provinciale competente, ai fini della rideterminazione del contributo, si riserva la valutazione del livello di fruibilità delle azioni attivate ed il riconoscimento della relativa spesa rimborsabile, fatti salvi i casi di revoca totale o parziale del contributo di cui all'articolo 11 del presente allegato.

Art. 4

Spese ammissibili

1. Sono ammesse le **spese relative all'attività** riferite alla realizzazione delle attività oggetto del progetto e sostenute a partire dalla data di avvio del progetto fino alla data di presentazione della rendicontazione finale del progetto come previste dal piano finanziario

di progetto.

2. Le spese di **progettazione** sono ammesse a contributo ancorché sostenute antecedentemente alla data di avvio del progetto e successiva alla data di pubblicazione del presente Bando, nonché le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la **rendicontazione** del progetto alla Provincia, sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque entro e non oltre il **31 agosto 2022**.
3. Il piano finanziario di progetto è suddiviso in n. 4 (quattro) macrovoci:
 - a. spese del personale;
 - b. spese assicurative;
 - c. rimborso spese ai volontari;
 - d. spese di realizzazione del progetto.
4. Le macrovoci includono singole voci di costo secondo la classificazione di seguito indicata:
 - a. spese per il personale: sono ammesse le spese per il personale dipendente purché in sede di domanda e, successivamente in sede di rendicontazione, siano identificati, per unità lavorativa, i costi effettivamente sostenuti, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività riguardanti il progetto. Sono ammesse le spese per attività di **collaborazione e/o supporto specialistico nonché consulenze** finalizzata al migliore perseguimento delle attività progettuali e qualora si riferiscano a figure professionali presenti secondo quanto previsto dal rispettivo inquadramento e ordinamento professionale. L'onere a carico della Provincia per le docenze e tutoraggio è stabilito su base oraria e quantificato nei limiti massimi di seguito indicati:
 - i. docenti esperti: docenti e ricercatori universitari, esperti riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale, magistrati e liberi professionisti di riconosciuta fama: importo massimo 130,00 €/ora;
 - ii. altri docenti: importo massimo 110,00 €/ora;
 - iii. esperti in ambito pratico-operativo: importo massimo 70,00 €/ora;
 - iv. tutor: importo massimo 38,00 €/ora.
 - b. rimborso spese dei volontari: l'attività dei volontari, che prenderanno parte al progetto, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario delle attività. Il rimborso spese ai singoli volontari è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 10, comma 1, lett. g) delle Disposizioni comuni;
 - c. spese assicurative: sono ammesse le spese assicurative per i seguenti rischi, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto:
 - c1) infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi dei volontari (soci e non soci), alle seguenti condizioni e qualora i predetti volontari non godano già di equivalente copertura assicurativa con rimborso da parte della Provincia o di altro ente pubblico:
 - i volontari assicurati siano dedicati al progetto;
 - i volontari siano iscritti nel registro dei volontari, come previsto dal d.lgs. 117/2017, art. 17 comma 1 e art. 18 comma 1.
 - c2) responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività, a condizione che l'assicurazione copra l'intera durata dell'attività e nei limiti economici relativi a tale durata.

L'onere assicurativo è assunto a carico del bilancio provinciale nella misura in cui non sia già oggetto di rimborso ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge provinciale n. 8 del 1992 e comunque in misura non superiore ad Euro 28,00.- per polizza infortunio/malattia e di Euro 10,00= per responsabilità civile.

Sono ammesse le spese per oneri assicurativi sostenuti anche in data antecedente all'avvio della realizzazione del progetto, per la quota riferita ai volontari coinvolti nel progetto e solo per il periodo in cui gli stessi sono stati impiegati nel medesimo;

- d. spese di realizzazione del progetto: sono ammesse, in quanto riferite alla realizzazione del progetto, le seguenti spese:
- spese amministrative, escluse quelle eventuali relative ad oneri per l'attività ordinaria dell'organizzazione;
 - spese per l'attivazione della PEC;
 - acquisto di beni di consumo;
 - acquisto di beni strumentali, entro il valore unitario massimo di Euro 516,46= IVA esclusa;
 - gestione automezzi dell'associazione;
 - pubblicizzazione e divulgazione;
 - oneri per la sicurezza e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività progettuali; in questa voce rientrano anche le spese sostenute per far fronte all'emergenza COVID 19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia incluse spese per l'acquisto di beni di consumo e strumentali nonché spese relative a servizi resi necessari (ad esempio collaborazioni per riprogettazione spazi e misure, per attivazione di corsi per la sicurezza, igienizzazioni locali, ecc);
5. Nel piano finanziario, in ciascuna macrovoce possono rientrare anche altre eventuali voci di spesa, qualora indispensabili alla realizzazione del progetto o in circostanze impreviste, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8.
6. Alcune voci di spesa non possono superare i seguenti limiti percentuali, calcolati sull'ammontare complessivo della spesa ammessa:
- spese amministrative: limite del 5 %;
 - spese per progettazione, rendicontazione e monitoraggio: limite del 7 %;
 - spese per la pubblicizzazione e la divulgazione degli avvisi e degli esiti del progetto: limite del 5 %;
 - spese per la gestione degli automezzi dell'Associazione destinati al progetto: limite del 40%;
 - acquisto beni strumentali/apparecchiature/attrezzature ed arredi necessari ai fini del progetto: limite del 30%.

Art. 5

Valutazione delle domande di contributo

1. Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto attuatore, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti, dell'insussistenza di cause di irricevibilità e di inammissibilità delle domande, il Servizio valuta la qualità delle attività oggetto di richiesta di finanziamento e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

| Criterio di valutazione | Indicatori di riferimento | Punteggio massimo |
|--|--|-------------------|
| A) Appropriately delle attività | <ul style="list-style-type: none"> - chiarezza e approfondimento dell'analisi di contesto (oggettivo, soggettivo e locale), nella rilevazione dei bisogni, delle criticità e delle eventuali risorse presenti; - chiarezza e coerenza degli obiettivi rispetto all'analisi di contesto effettuata e alle finalità dell'Area d'intervento di riferimento; - coerenza tra finalità statutarie, attività di interesse generale e attività progettate; - riconducibilità delle azioni progettate ad almeno una delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, con specifico rilievo sociale. | 20 |
| B) Azioni | <ul style="list-style-type: none"> - Chiarezza delle azioni programmate; - pertinenza delle azioni rispetto alle aree di intervento; - fattibilità delle azioni; - impatto atteso delle azioni programmate rispetto al territorio di riferimento; - attitudine ad essere riprodotte quali best practices in altri territori; - adeguatezza degli operatori professionali e volontari rispetto alle azioni programmate. | 20 |
| C) Destinatari delle azioni | <ul style="list-style-type: none"> - Coerenza del n. di destinatari rispetto alla realtà del territorio; - capacità di coinvolgere diverse tipologie di persone; - livello di coinvolgimento dei destinatari rispetto alle attività programmate. | 10 |
| D) Monitoraggio | <ul style="list-style-type: none"> - Tipologia di monitoraggio applicata; - metodologie utilizzate, inclusa la predisposizione di documenti utili al monitoraggio; - periodicità del monitoraggio; - capacità di elaborare indici atti a misurare il raggiungimento degli obiettivi. | 10 |
| E) Piano finanziario | <ul style="list-style-type: none"> - Imputazione delle singole voci di costo alle corrispondenti macrovoci; - congruenza delle spese previste rispetto alle azioni e agli obiettivi prefissati; - capacità di reperire ulteriori entrate rispetto al cofinanziamento minimo previsto; - chiarezza nella descrizione delle voci di previsione della spesa. | 20 |
| F) Forme di collaborazione | <ul style="list-style-type: none"> - Adeguato coinvolgimento dei partner; - livello di coinvolgimento attivo dei partner; | 10 |

| | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - chiarezza ed idoneità dei ruoli, disciplina delle interrelazioni e degli strumenti di coordinamento delle azioni reciproche; - livello di coinvolgimento della cittadinanza, degli enti pubblici e privati; - propensione al welfare generativo. | |
| G) Innovazione sociale | <ul style="list-style-type: none"> - Capacità di sperimentare attività, servizi e modelli innovativi; - capacità di ricoprire più ambiti prioritari; - capacità di creare legami sociali e di dare valore al Terzo settore; - capacità di contribuire all'innovazione tecnologica e allo sviluppo delle abilità e abitudini digitali delle persone coinvolte. | 10 |

Totale massimo raggiungibile **100 punti**

2. La domanda di contributo è soggetta ad una prima valutazione sulla base degli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B + C; **soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno pari a 25 punti, si procederà a valutare le attività sulla base dei restanti criteri.**
3. Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato nelle aree di valutazione F) + G) previste nella sopraccitata tabella. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato nell'area di valutazione E) piano finanziario.
4. Nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o di parti di esse, in fase istruttoria, possono essere apportate dal Servizio competente riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario. Altresì possono essere richieste, dal medesimo Servizio, modifiche alle azioni previste dal progetto, qualora e nei limiti in cui sia necessario od opportuno al fine di migliorare l'efficacia delle azioni progettuali o incentivare il loro coordinamento con la rete dei servizi pubblici socioassistenziali e/o sociosanitari. Tali variazioni non comportano spese aggiuntive rispetto alla spesa complessivamente ammessa nel piano finanziario originario.

Art. 6

Ammontare del contributo e criteri di ripartizione

1. L'ammontare del contributo è pari al 95 (novantacinque) per cento delle spese progettuali ammesse. Il contributo può essere concesso entro il limite massimo di 30.000,00 Euro. In ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore alla differenza tra il totale delle spese ammissibili previste ed il totale delle eventuali entrate.
2. Eventuali somme residuali rispetto a quanto stanziato a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), sono destinate a finanziare ulteriori domande di contributi a favore degli interventi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a), tenuto conto dell'ordine dei medesimi nella relativa graduatoria.
3. La restante quota parte (co-finanziamento), pari ad almeno il 5 (cinque) per cento della

spesa ammessa, sarà a carico del soggetto attuatore, che può avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati (finanziatori), e deve consistere in un apporto monetario.

Art. 7

Approvazione della graduatoria

1. Per gli interventi di cui al presente allegato B è prevista una **graduatoria unica**, individuata tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'articolo 5 del presente allegato.
2. **Entro 45 (quarantacinque) giorni** decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente del Servizio approva la graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente del punteggio attribuito con le modalità sopra esposte e concede le risorse. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine all'irricevibilità e all'inammissibilità delle domande di contributo, così come indicate nell'articolo 8 delle Disposizioni comuni.
3. La graduatoria di merito è poi comunicata ai singoli soggetti attuatori e pubblicata sul portale www.trentinosociale.it.

Art. 8

Variazioni ai progetti ed ai piani finanziari approvati

1. Sono ammesse variazioni ai progetti approvati dalla Provincia, a condizione che non modificano la collocazione del progetto nell'area di intervento e il riferimento all'obiettivo generale, stabilito ai sensi dell'articolo 2 del presente allegato, che non alterino la natura dell'intervento, ad esempio incidendo sulle sue finalità, sui suoi contenuti essenziali, sulla tipologia dei beneficiari degli interventi oppure sulla natura delle attività rese dal volontariato.
2. Sono ammesse variazioni che incidono sul piano finanziario approvato, alle seguenti condizioni:
 - a) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'originario piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, comportano compensazioni tra le diverse voci all'interno della medesima macrovoce di spesa;
 - b) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse, contenute nel 20 (venti) per cento del totale complessivo della spesa ammessa;
 - c) quando, le variazioni che si rendono necessarie comportano una riduzione della spesa complessiva e/o un aumento delle entrate previste.
3. Le variazioni ai progetti e/o ai piani finanziari approvati sono **comunicate al Servizio preventivamente alla loro attuazione**, unitamente alle motivazioni che le hanno rese necessarie o opportune.
4. Le variazioni di cui al comma 2 lettera c) comportano una riduzione *in minus* del contributo concesso.
5. Le variazioni che comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci

diverse superiori al 20% del totale complessivo della spesa ammessa dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione ed eventuale approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento, che ne valuta la congruità.

6. Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal soggetto attuatore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione della Provincia, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del soggetto stesso.
7. In ogni caso, le modificazioni apportate devono rispettare i limiti di spesa previsti all'articolo 4, comma 6.

Art. 9

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. I contributi sono erogati con le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, su comunicazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto avvio dell'attività, nella misura del **40 (quaranta)** per cento del contributo concesso;
 - b) seconda tranche: su richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentarsi non prima del **30 novembre 2021** utilizzando l'apposito modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale, contenente anche la dichiarazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata a titolo di anticipazione e l'elenco delle spese sostenute nonché corredata da una sintetica relazione delle attività svolte, contenente la descrizione delle attività realizzate fino a quel momento. La seconda tranche è erogata nella misura corrisponde alla differenza tra l'80 per cento dell'importo originariamente concesso o rideterminato e quanto già erogato in anticipazione.
 - c) saldo del contributo, dopo la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione, a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., utilizzando l'apposita modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale. La rendicontazione deve essere effettuata entro e non oltre il **31 agosto 2022**.
2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, il Servizio provvede a recuperare la quota di contributo erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di recupero.
3. L'erogazione delle quote di contributo, indicate al comma 1 lettera b) e c), è subordinata alla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2017 dell'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, comma 125 della legge n. 124/2017.

Art. 10

Attività di monitoraggio e valutazione d'impatto

1. Le attività finanziate sono oggetto, nel corso della loro realizzazione, di specifica attività di automonitoraggio, da parte del soggetto beneficiario, secondo le modalità stabilite nella relazione illustrativa presentata unitamente alla domanda.
2. La Provincia, anche avvalendosi di propri organismi o enti strumentali o soggetti esterni competenti, può provvedere alla valutazione d'impatto delle attività programmate, con riferimento all'impatto finale e, se ritenuto necessario, anche a quello in itinere mediante monitoraggio intermedio.

Art. 11

Revoca del contributo e sanzioni

1. Il Servizio provinciale competente provvede, con propria determinazione, alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) utilizzo improprio del contributo concesso;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento, anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal soggetto attuatore;
 - c) introduzione di variazioni di spesa eccedenti i limiti di cui all'articolo 8, comma 2;
 - d) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 9 per la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione;
 - e) violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività di progetto.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) delle Disposizioni comuni, resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 125 ter della legge 124/2017, così come introdotto dall'art. 35 del d.l. 34/2019.
3. In tutti i casi previsti al comma 1), i soggetti attuatori sono tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca. In caso di mancata realizzazione dell'intervento per cause di forza maggiore ai sensi del comma 1, lett. b), non dipendenti dal soggetto beneficiario del contributo, la revoca è disposta senza applicazione degli interessi legali e/o in misura parziale in relazione allo stato di avanzamento delle attività, fatti salvi gli eventuali danni ulteriormente causati o aggravati per colpa del beneficiario stesso.